Riunione del 7 MARZO 2011

CORTE FEDERALE CU N. 4 DEL 11 MARZO 2011

Composta dai signori

Avv. Franco	Fabriani	Presidente f.f.- Relatore
Avv. Claudio	Di Tullio	Componente
Avv. Achille	Reali	Componente

RICORSO TESSERATA RASOLA ILARIA (tesserata Soc. Volley Livi Potenza), AVVERSO DECISIONE CAF AFFISSA IN DATA 28.01.11 (com. uff. n.16)

Svolgimento del processo

L'atleta Rasola presentava ricorso ex.art. 78 R.G. alla C.T.A., volto ad ottenere lo scioglimento del vincolo dalla Soc. di apparteneza Livi Volley Potenza.
La C.T.A., con delibera affissa il 28.10.10, respingeva detto ricorso giudicando "imponderabili" e "ininfluenti" le affermazioni e le motivazioni allegate dalla ricorrente.
Avverso tale atto l'atleta proponeva appello dinanzi alla CAF, la quale, con la delibera oggi impugnata, rigettava l'appello.
Presentava ulteriore gravame l'atleta, con ricorso dinanzi alla Corte Federale.
All'udienza del 7.3.11 intervenivano i difensori della ricorrente, il Presidente della Soc. Livi, nonché il Procuratore Federale.
Tutte le parti si riportavano agli atti ed alle memorie depositate.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto di impugnazione riproduce sostanzialmente le motivazioni allegate nel precedente atto di appello, motivazioni per lo più attinenti al fatto ed al merito della vicenda, e si conclude con la richiesta di scioglimento del vincolo dell'atleta dalla società.
Conclusione che può trovare ingresso nel giudizio di appello ma che certamente non può trovare accoglimento nel presente giudizio, in quanto non proponibile dinanzi al giudice di legittimità, il quale, a mente dell'art.90 Reg. Giur., può unicamente confermare o annullare la decisione impugnata.
Inoltre, tutti i motivi allegati non meritano accoglimento.
Infatti, il motivo sub a) ("mancata convocazione, omessa visita medica") è attinente al merito ed è quindi improponibile (risulta peraltro che la visita medica sia stata effettuata).
Il motivo sub b) ("errata valutazione della proposizione di nuove prove nel giudizio di appello) non è accoglibile, sia per essere assolutamente chiaro il dettato normativo (art.90 n.3 Reg. Giur.) e consequenzialmente esatta la decisione

di inammissibilità della nuova prova, presa dalla CAF, sia per avere il giudice di appello correttamente ed esaurientemente motivato la decisione stessa.

I motivi sub c) (l'assenza di motivazione con riferimento al richiamo delle motivazioni della CTA" e "assenza di giudicato sulla valutazione delle norme indicate") sono del pari inaccoglibili.
Quanto al primo di essi non è dato rinvenire nell'ordinamento sportivo traccia alcuna del divieto di richiamare il "dictum" del giudice di primo grado.
Dunque , a parere di questa Corte, il richiamo operato dalla CAF alla decisione della CTA ("la domanda di accoglimento del vincolo deve essere disattesa per le medesime ragioni esposte nella parte motiva della decisione impugnata, che – immune da vizi logici e giuridici – la CAF dichiara di condividere e di fare propri"), appare assolutamente esaustivo e non comporta alcuna carenza di motivazione.
Quanto al secondo motivo, v'è da dire che la ricorrente fa riferimento a norme per lo più estranee all'Ordinamento Sportivo e che quivi non possono trovare ingresso.
L'unica norma invocata che merita esame, perché riferentesi all'Ordinamento Sportivo, è quella relativa all'art.21 dei Principi fondamentali degli Statuti e degli Organi affiliati al CONI – deliberazione del 23.3.2004 – la quale, a detta della ricorrente, "impone che in tutti gli Statuti delle federazioni Sportive, sia eliminata la figura del vincolo a tempo indeterminato".
La citazione della norma non è del tutto esatta.
Infatti la successiva delibera CONI n. 1325 del 28.2.207, con la quale sono stati approvati i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, all'art. 23 impone che gli Statuti ed i Regolamenti Organici " dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo"
Ed in effetti il vigente Statuto della Federazione Italiana Pallavolo ha previsto (art. 10 ter) la durata del vincolo e le modalità di scioglimento (norma peraltro da integrare e coordinare con le norme transitorie di cui all'art. 70, relative all'entrata in vigore)

P.Q.M.

La Corte Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall'atleta RASOLA ILARIA,visto l'art. 90 n. 2 Regolamento giurisdizionale, conferma la decisione impugnata ed ordina l'incameramento della tassa di gravame..

F.to Il Presidente f.f.
Avv. Franco Fabriani

Roma, 11 marzo 2011